

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 345-ter**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**risultante dallo stralcio – deliberato dall’Assemblea il 25 gennaio 2000  
– degli articoli da 17 a 24 del**

### **DISEGNO DI LEGGE**

*«Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città»*

**d’iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, BARBIERI, BRUNO  
GANERI, BUCCIARELLI, D’ALESSANDRO PRISCO, PAGANO  
e SARTORI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996**

—————

**Norme in materia di orario di lavoro**

—————

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Orario massimo di lavoro)*

1. L'orario normale della settimana lavorativa dei dipendenti e delle dipendenti da datori di lavoro privati e pubblici non può eccedere le 35 ore di lavoro effettivo.

2. All'articolo 1, comma primo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, le parole: «le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo» sono sostituite dalle seguenti: «le otto ore al giorno o le trentacinque ore settimanali».

3. Le contravvenzioni alle norme di cui al presente articolo da parte dei datori di lavoro sono punite con l'ammenda fino a lire 400.000 al giorno, per ogni lavoratore e per ogni lavoratrice, raddoppiabili in caso di recidiva.

## Art. 2.

*(Programmazione ed articolazione dell'orario di lavoro)*

1. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero è stabilita in sede contrattuale.

2. Variazioni successive nella distribuzione dell'orario sono consentite esclusivamente previo il consenso del lavoratore interessato.

3. I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto, per motivate esigenze personali, a regimi di flessibilità nell'inizio e nel termine della prestazione giornaliera.

## Art. 3.

*(Ferie)*

1. La durata delle ferie è stabilita contrattualmente. La durata delle ferie retribuite annue non può comunque essere inferiore a quattro settimane, fatti salvi migliori accordi contrattuali.

2. La distribuzione dei giorni di ferie retribuite è stabilita in sede contrattuale. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad usufruire di almeno due settimane di ferie retribuite in un periodo di loro scelta.

## Art. 4.

*(Lavoro straordinario)*

1. Il lavoro straordinario è vietato, sia nelle amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, sia nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, ove non abbia carattere meramente saltuario ed in assenza delle condizioni di cui ai seguenti commi.

2. Si considera lavoro straordinario l'aggiunta, all'orario normale giornaliero e settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro o dalla legge, di un periodo che non superi un'ora al giorno, le otto ore settimanali, le venti ore mensili, salvi comunque i limiti annuali inferiori stabiliti dai contratti collettivi.

3. L'eventuale prestazione di lavoro straordinario è stabilita in sede contrattuale.

4. Il lavoro straordinario non può essere richiesto nelle imprese, o unità produttive:

a) che nei sei mesi precedenti siano state interessate da riduzioni o sospensione dal lavoro di personale dipendente;

b) nelle quali alcuni dipendenti fruiscano di trattamento di integrazione salariale, salvo l'accertamento da parte dell'ispettorato del lavoro dell'impossibilità tecnico-organizzativa di riutilizzo dei lavoratori e delle lavo-

ratrici posti in cassa integrazione o di riasunzione dei lavoratori e delle lavoratrici licenziati;

c) che impediscano ai lavoratori e alle lavoratrici interessati la possibilità di svolgere le funzioni di cura per sè e per i familiari.

5. Nell'ambito degli accordi contrattuali, l'esecuzione di lavoro straordinario è autorizzata dall'ispettorato del lavoro competente per territorio, al quale deve pervenire, con anticipo di ventiquattro ore, la richiesta del datore di lavoro nella quale sia indicata, oltre al numero delle ore ed ai nominativi dei lavoratori interessati, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4. Tale richiesta è contestualmente comunicata alle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'impresa, unità produttiva o amministrativa, ovvero, in mancanza di organismi locali, alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo in essa applicato.

6. In caso di autorizzazione del lavoro straordinario, il datore di lavoro deve procedere ad una comunicazione al sindacato contenente l'indicazione del numero di ore autorizzate per ogni lavoratore e lavoratrice ed i nominativi degli stessi.

7. Il lavoro straordinario ha carattere volontario e il lavoratore che vi consente ha diritto, salve più favorevoli previsioni dei contratti collettivi, a quanto previsto all'articolo 5, commi 1 e 4.

#### Art. 5.

*(Retribuzione, compensazione ed oneri contributivi relativi al lavoro straordinario)*

1. L'esecuzione di lavoro straordinario comporta una maggiorazione retributiva comunque non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione di fatto del lavoro ordinario, e non inferiore al 20 per cento nel caso di lavoro festivo o notturno, salvo migliori condizioni previste dai contratti collettivi.

2. La retribuzione corrispondente al lavoro straordinario costituisce base imponibile per i contributi sociali obbligatori dovuti all'INPS, nonchè per un ulteriore contributo, dovuto a favore del fondo per la disoccupazione, con aliquota del 18 per cento, di cui il 5 per cento a carico del lavoratore e della lavoratrice.

3. Se le ore di lavoro straordinario svolte eccedono il numero di quattro come media settimanale aziendale per dipendente, l'aliquota di cui al comma 2 è dovuta nella misura del 30 per cento, di cui il 5 per cento a carico del lavoratore e della lavoratrice.

4. Il lavoratore e la lavoratrice che svolgono il lavoro straordinario hanno diritto ad un numero di ore di permesso retribuito, pari alle ore di lavoro straordinario svolte, da usufruire entro i tre mesi successivi, anche parzialmente. In tale caso il lavoratore e la lavoratrice sono tenuti a darne comunicazione al datore di lavoro prima dello svolgimento del lavoro straordinario, la cui retribuzione sarà quindi limitata alla maggiorazione di cui al comma 1.

#### Art. 6.

##### *(Fiscalizzazione degli oneri contributivi)*

1. L'ammontare mensile della fiscalizzazione degli oneri sociali è aumentato di lire 25.000 per ogni lavoratore. La misura è elevata a lire 75.000 nel caso di imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli importi predetti sono elevati rispettivamente a lire 35.000 e lire 100.000 nel caso di lavoratrici.

2. Con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici di nuova assunzione in aggiunta a quelli occupati a tempo indeterminato presso la medesima azienda alla data di entrata in vigore della presente legge, derivanti dall'in-

troduzione del limite orario settimanale di cui all'articolo 1, gli importi di cui al comma 1 sono applicati in misura tripla per i primi sei mesi ed in misura doppia per i successivi dodici mesi.

Art. 7.

*(Lavoro notturno)*

1. Il lavoro notturno, che si svolge dalle ore 22 alle ore 6, fatte salve definizioni di lavoro notturno più favorevoli stabilite dai contratti collettivi, è consentito per far fronte a servizi di interesse generale nonchè ad attività di manutenzione o a particolari attività produttive collegate ad esigenze tecnologiche del ciclo continuo o a esigenze eccezionali e temporanee non altrimenti esperibili.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, o d'intesa con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, determina i settori e le attività nelle quali consentire il lavoro notturno.

3. L'introduzione di turni di lavoro notturno è successivamente negoziata in sede contrattuale.

4. Gli eventuali accordi sindacali per l'introduzione di turni di notte devono altresì prevedere:

a) l'alternanza dei lavoratori e delle lavoratrici da adibire al turno di notte;

b) il diritto ad un intervallo di tempo fra un turno di notte e il successivo, nonchè il diritto ad alternare turni di giorno con turni di notte.

5. Per la prestazione di lavoro notturno, ancorchè non straordinario, spetta al lavoratore una riduzione dell'orario di lavoro settimanale pari a un ventesimo delle ore di lavoro notturne prestate, salvo migliori accordi contrattuali. Le stesse disposizioni si applicano in caso di lavoro festivo non straordinario.

6. Nell'ipotesi di dissenso, o di mancata sottoscrizione da parte di una o più rappresentanze sindacali aziendali o di richiesta da parte del 20 per cento dei lavoratori interessati, l'efficacia dell'accordo è sospensivamente condizionata alla sua approvazione da parte della maggioranza assoluta dei lavoratori attraverso consultazioni referendarie.

7. Relativamente all'attività definita dall'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, resta fermo il divieto di utilizzo del personale femminile per il lavoro notturno, salva sua deroga mediante gli accordi sindacali aziendali di cui alla medesima disposizione di legge, da stipularsi unitariamente fermo restando quanto indicato al comma 6 del presente articolo. Anche in tal caso, tuttavia, l'utilizzazione della singola lavoratrice nel lavoro notturno è subordinata al suo assenso.

#### Art. 8.

##### *(Attività usuranti)*

1. I limiti di età pensionabile possono essere anticipati di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti e di quattro mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti.

2. Per ogni anno di occupazione in attività usurante o particolarmente usurante sono attribuiti figurativamente rispettivamente due o quattro mesi di contribuzione utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di sessanta mesi in tutta la vita assicurativa per le attività usuranti, e di centoventi mesi per le attività particolarmente usuranti.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con propri decreti da emanare, sentite le organizzazioni sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le categorie di lavoratori addetti ad attività usuranti e particolarmente usuranti e stabilisce le maggiori aliquote contributive

da porre a carico dei relativi datori di lavoro, al fine di copertura dei maggiori oneri derivanti all'INPS dai pensionamenti anticipati di cui al presente articolo.

4. Con riferimento alle attività di cui al presente articolo, l'orario settimanale indicato all'articolo 1 è ridotto di un ventesimo.